

TESTO A FRONTE

Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”	Proposta di legge n. 5/10 [^] di iniziativa del consigliere Mangialavori recante: “Integrazione alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale”
(...)	(...)
Art. 2 <i>Composizione delle liste regionali</i> ¹ .	Art. 2 <i>Composizione delle liste regionali.</i>
<p>1. All’ articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:</p> <p>a) al comma 2 le parole “Quattro quinti dei consiglieri assegnati a ciascuna regione” sono sostituite dalle seguenti: “Ventiquattro dei Consiglieri assegnati alla Regione”²;</p> <p>b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:</p> <p>“3. Sei dei Consiglieri assegnati alla regione sono eletti con sistema maggioritario nell’ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali, nei modi previsti dagli articoli seguenti. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”³;</p> <p>c) non si applica la disposizione di cui al comma 5;</p> <p>d) l’ultimo periodo del comma 8 è abrogato;</p> <p>e) il comma 9 è sostituito dal seguente:</p> <p>“9. Più liste provinciali possono collegarsi alla medesima lista regionale, che in ogni caso non è contrassegnata da alcun simbolo”.</p> <p>2. L’ articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 è sostituito dal seguente:</p> <p>“1. La votazione per l’elezione del consiglio regionale avviene su un’unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all’eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di</p>	<p>1. <i>identico</i></p> <p>a) <i>identica</i></p> <p>b) <i>identica:</i></p> <p>c) <i>identica;</i></p> <p>d) <i>identica;</i></p> <p>e) <i>identica:</i></p> <p>2. <i>identico:</i></p>

¹ Articolo aggiunto dall’art. 2, L.R. 6 giugno 2010, n. 4, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3 della medesima legge).

² Lettera così modificata dall’ art. 3, comma 1, lettera a), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, della medesima legge).

³ Comma così modificato dall’ art. 3, comma 1, lettera b), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, della medesima legge).

collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato⁴.

2. Qualora l'elettore esprime il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata”.

3. Le caratteristiche delle schede di votazione sono riportate nelle tabelle allegate alla presente legge con le lettere A e B.

4. In ogni ricorrenza nella *legge 23 febbraio 1995, n. 43*, in luogo della parola “capolista” deve leggersi “candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale”.

3. *identico.*

4. *identico.*

4 bis. Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. La sua assegnazione è effettuata prima di tutte le altre. Rimangono, pertanto, immutati, i criteri di assegnazione dei rimanenti seggi, sanciti dalla presente legge.

(...)

(...)

⁴ Comma così modificato dall' art. 3, comma 1, lettera c), L.R. 6 giugno 2014, n. 8, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, della medesima legge).